

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4867 del 07/09/2026
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO è CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO RONCO GRANDE - IN COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) è PRATICA N. 2726/2026 - PROCEDIMENTO RE25T0066 TITOLARE: CONSORZIO VOLONTARIO ACQUEDOTTO RURALE DI CIVAGO
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5077 del 07/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO RONCO GRANDE - IN COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE)
– PRATICA N. 2726/2026 - PROCEDIMENTO RE25T0066

TITOLARE: CONSORZIO VOLONTARIO ACQUEDOTTO RURALE DI CIVAGO

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL

Comparto Sanità 2019-2021;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 31/12/2025 registrata al PG/2025/231976 del 31/12/2025 con cui il Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Civago, c.f. 00374910354 ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di ml 4,00 pertinenza del Rio Ronco Grande nel Comune di Villa Minozzo (RE), ad uso attraversamento in alveo con condotta idrica, individuata al foglio 133 fronte particelle 59 e 98 del Comune di Villa Minozzo (RE);

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 68 del 25/03/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione è ubicata all’interno del Sistema regionale delle aree protette, interna al ZSC-ZPS IT4030005 “Abetina Reale e Alta Val Dolo”, e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da :

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2026/108560 del 15/06/2026) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato,

parte integrante della presente determinazione;

- la certificazione, rilasciata dal progettista Geom Bonini Massimo, riportante le condizioni d'obbligo che saranno rispettate nell'ambito dell'area ZSC-ZPS IT4030005 "Abetina Reale e Alta Val Dolo", e che viene allegata come parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stato versato in data 25/06/2026 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Civago, c.f. 00374910354 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Ronco Grande, di ml 4,00 sita in località Civago, in Comune di Villa Minozzo (RE), catastalmente identificata al fg. n.133, fronte mapp. n. 59 e 98, per uso attraversamento in alveo con condotta idrica, codice pratica RE25T0066;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2037**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante,

così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/09/2026 (PG/2026/159966 del 04/09/2026);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 182,10 euro;

5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione Demanio Idrico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Civago, c.f. 00374910354 (cod. pratica RE25T0066).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Ronco Grande, individuata al fg 133 fronte dei mappali 59 e 98 del Comune di Villa Minozzo (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ml 4,00, è destinata ad uso attraversamento in alveo con condotta idrica dn mm 90.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online
(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)
all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla

DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si allegano:

- le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2026/108560 del 15/06/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Bacini Enza – Crostolo - Tresinaro:
- la certificazione, rilasciata dal progettista Geom Bonini Massimo, riportante le condizioni d'obbligo che saranno rispettate nell'ambito dell'area ZSC-ZPS IT4030005 "Abetina Reale e Alta Val Dolo".

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.



LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE BACINI IDROGRAFICI ENZA-CROSTOLO-TRESINARO

FEDERICA PELLEGRINI

SUAP

Sportello Unico per l'Appennino Reggiano

Suap.unioneappenninore@pec.it

ARPAE SAC di Reggio

Emilia P.zza V. Gioberti, 4

42121, Reggio Emilia

aoore@cert.arpa.emr.it

p.c. **Consorzio Volontario Acquedotto Rurale
di Civago**

Via dell'Amorotto, 1

42030 Villa Minozzo RE

covarcivago@cia.legalmail.it

OGGETTO: Riscontro a richiesta di **CILA** condizionata ai sensi della L.R. n. 12/2017 con richiesta atti autorizzativi e Nulla Osta Idraulico ai sensi della L.R. 7/2004 – Pratica n. 2726/2026 – Procedimento **RE25T0066** – Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Civago – Sostituzione condotta idrica e attraversamento con acquedotto rurale delle sponde del Rio Ronco Grande, fg. 133, fronte mapp. 59-98, loc. Segheria di Civago, Comune di Villa Minozzo (RE) –

Richiedente: Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Civago

Ubicazione: Loc. Segheria di Civago comune di Villa Minozzo (RE)

UBICAZIONE CATASTALE: Foglio 133 fronte mapp. 59-98

Premesso che:

l'intervento oggetto della presente istanza consiste nella sostituzione di un tratto di condotta idrica in acciaio dell'Acquedotto Rurale di Civago, realizzato nel 1956, che serve gli abitati di Civago, Case Gianmarco, Case Cattalini, Ronfrappano, Case di Civago e Case Caniparoli, con circa 450 utenze allacciate:

Via Emilia Santo Stefano 25
Email: stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it
Via della Croce Rossa 3

42121 Reggio Emilia tel 0522 407 711
PEC: stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it
42122 Reggio Emilia tel 0522 585 911



il tratto di condotta da sostituire, di lunghezza pari a circa ml 200, si sviluppa dal serbatoio di raccolta delle acque sorgive posto a quota di circa mt 1.350 s.l.m. fino al punto di innesto sulla condotta esistente non oggetto di intervento, ubicato sulla strada comunale che da Civago conduce al Rifugio Segheria dell'Abetina Reale ad una quota di circa mt 1.275 s.l.m., da dove la condotta scende verso i centri abitati per la distribuzione;

il percorso interessato dalla condotta, ancorché cartografato in PSC come "Area Boschiva da Tutelare" ai sensi dell'art. 39 del PSC, è servito da una pista percorribile da mezzi meccanici per le attività di manutenzione; la sostituzione della condotta non comporterà, pertanto, alcun taglio o abbattimento di piante né la realizzazione di piste provvisorie;

le opere di sostituzione prevedono lo scavo in terreno naturale per una profondità di circa mt 1,00, la rimozione con successivo smaltimento in discarica autorizzata della vecchia condotta in acciaio e la posa di nuova condotta in PLT, con rinterro mediante il materiale proveniente dallo scavo;

l'area di intervento ricade nel Sito Natura 2000 denominato "Abetina Reale Alta Val Dolo" (codice IT4030005) e in zona soggetta a vincolo idrogeologico; l'intervento rientra nell'elenco delle opere non soggette a richiesta di autorizzazione o comunicazione ai fini del vincolo idrogeologico (punto 7 - rifacimento su preesistente tracciato di reti tecnologiche interrato);

l'intervento comporta l'attraversamento in subalveo del Fosso di "Ronco Grande", corso d'acqua appartenente al pubblico demanio idrico, per una larghezza di mt 1,00 e uno sviluppo in lunghezza di mt 4,00; tale attraversamento è soggetto ad autorizzazione regionale previo nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904;

Visti:

- la richiesta di parere idraulico di competenza, inoltrato a questo Servizio, dallo Sportello Unico per l'Appenino Reggiano (SUAP) prot. N. 0095295 del 31/12/2025;
- la richiesta di parere idraulico di competenza, inoltrato a questo Servizio, dall'Arpae - Area Demanio Idrico - Sede di Reggio Emilia con Prot. 13/03/2026.0013818;
- la documentazione allegata alla domanda precedentemente citata dalla quale si evince che si rende necessaria la manutenzione della condotta idrica dell'Acquedotto di Civago nel tratto in loc. la Segheria di Civago che serve gli abitanti di diverse frazioni con un numero pari a 450 utenze attive;
- il T.U. R.D. 523/1904 e sulle opere idrauliche in particolare l'art. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;



- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
- la delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge", in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 4554 del 10/12/2018 "Direttiva su modello organizzativo, sistema di governo e attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile", che prevede che ogni Servizio territoriale, nell'ambito di competenza, "... rilascia autorizzazioni idrauliche, nulla osta idraulici, autorizzazioni all'invarianza idraulica per tutte le opere che vengono assentite in alveo, sia da parte pubblica che privata ...";
- le indicazioni fornite dalla normativa vigente (in particolare la L.R. 7/2014) e dalla Delibera di Giunta n. 1919 del 04/11/2019, che approva le "Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e gestione della vegetazione ripariale a fini idraulici" (cfr. capitolo 4.4 par.4 "Casi diversi");
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1227 del 24/06/2024 "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti natura 2000";
- la delibera di Giunta regionale n. 714 del 09/05/2022, "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della legge n. 13/2015".
- La delibera di Giunta Regionale n. 1227 del 24/06/2024 "Misure Generali E Specifiche Di Conservazione Dei Siti Natura 2000";

VISTA la determinazione n. 3200 del 13/10/2023, con la quale il funzionario EQ, Dott. Fabio Mari è stato nominato Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993.

ATTESTATO CHE:

il responsabile del procedimento, individuato con determinazione n. 3200 del 13 ottobre 2023, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Per quanto sopra premesso, si rilascia il

NULLA OSTA



ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e ss.mm.ii. e nei limiti delle competenze del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, si autorizza l'occupazione di area appartenente al pubblico demanio dello Stato, dalla sponda destra alla sponda sinistra del corso d'acqua Rio Ronco Grande, mediante posa di condotta idrica nel Comune di Villa Minozzo (RE), censita al Foglio 133 fronte particella 76,77 e 59, 98 del Comune di Villa Minozzo.

Restano espressamente escluse e a carico del richiedente tutte le ulteriori autorizzazioni, concessioni o nulla osta comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

Come descritto in premessa, l'intervento consentirà di sostituire un stratto della vecchia condotta in acciaio che dal serbatoio di raccolta acque dalle sorgenti posto a quota di circa 1350 mt slm impatterà sulla condotta esistente non oggetto di intervento sulla strada comunale che da Civago conduce al Rifugio Segheria dell'Abetina Reale ad una quota di mt 1275 circa s.l.m, da qui scende verso i centri abitati per la distribuzione. La lunghezza del tratto di condotta da sostituire è di circa ml 200. Tutto il percorso interessato dalla condotta, ancorché cartografato in PSC come "Area Boschiva da Tutelare" art. 39 del PSC, e servito da "pista" utilizzabile da mezzi meccanici per le manutenzioni, pertanto la sostituzione della condotta **non produrrà nessun taglio, abbattimento di piante o realizzazione di piste provvisorie;**

Le opere di sostituzione della condotta prevedono lo scavo in terreno naturale per una profondità di circa mt 1.00, la rimozione con successivo smaltimento in discarica autorizzata della vecchia condotta, la posa di nuova condotta in PLT, il rinterro con il materiale proveniente dallo scavo stesso con le seguenti prescrizioni generali:

- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali dei corsi d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione delle aree, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alla occupazione a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
- il richiedente della concessione dovrà predisporre l'adozione di misure, procedure/sistema di allertamento volte a garantire la sicurezza pubblica che, in previsione di un evento meteorologico potenzialmente pericoloso, fornisca adeguata informazione ai fruitori delle aree, e ne impedisca l'accesso;
- il richiedente è obbligato sin d'ora a conservare, a propria cura e spesa, l'area concessa, affinché non sia ragione di impedimento al buon regime idraulico dei corsi d'acqua in oggetto.

In particolare, modo si dispongono le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione prevista con attraversamento, meglio specificato all'oggetto, secondo la normativa vigente in materia, con l'obbligo che le aree richieste devono essere sempre sgombre da qualsiasi cosa;



- l'area in oggetto dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della concessione e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità sia in fase di cantiere per l'esecuzione dei lavori sia durante le eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'attraversamento in oggetto per le quali l'Agenzia scrivente deve essere sempre informata preventivamente;
- l'uso richiesto non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque, è vietato inoltre la formazione di scavi, in genere o qualsiasi movimento o asportazione di materiale litoide dall'alveo dai corsi d'acqua e dovranno essere utilizzati gli accessi esistenti senza realizzarne ulteriori;
- in riferimento alla fascia di vegetazione ripariale del corso d'acqua rio Ronco Grande, la stessa dovrà essere mantenuta intatta; è fatto assoluto divieto di taglio, abbattimento o danneggiamento della vegetazione presente sulle sponde del corso d'acqua, nel rispetto della DGR 1717/2021 della Regione Emilia-Romagna e delle Misure di Conservazione del Sito Natura 2000 IT4030005 Abetina Reale Alta Val Dolo;
- l'occupazione, che non riveste carattere definitivo, delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente; qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;
- il richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dell'uso dell'area ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
- L'uso dell'area concessa non può essere modificato se non a seguito di regolare autorizzazione ottenuta preventivamente dall'Agenzia scrivente;
- Il nulla osta idraulico è rilasciato della concessione che interessa le aree di competenza di questa Agenzia, con il seguente uso:
 - per l'attraversamento della condotta idrica in subalveo del Fosso di Ronco Grande, non è consentita la posa con scavi in trincea delle arginature e delle golene, né la perforazione dei rilevati arginali (se presenti); la larghezza dell'attraversamento del corso d'acqua non potrà essere superiore a mt 1,00 per uno sviluppo in lunghezza di mt 4,00, in conformità a quanto dichiarato nella relazione tecnica;
 - per l'attraversamento in subalveo, la condotta in PLT deve essere collocata ad una profondità non inferiore a 1,00 mt. dal punto più depresso del fondo alveo, con posa di adeguata protezione a difesa dell'erosione del fondo; al termine dei lavori l'alveo e le sponde del Fosso



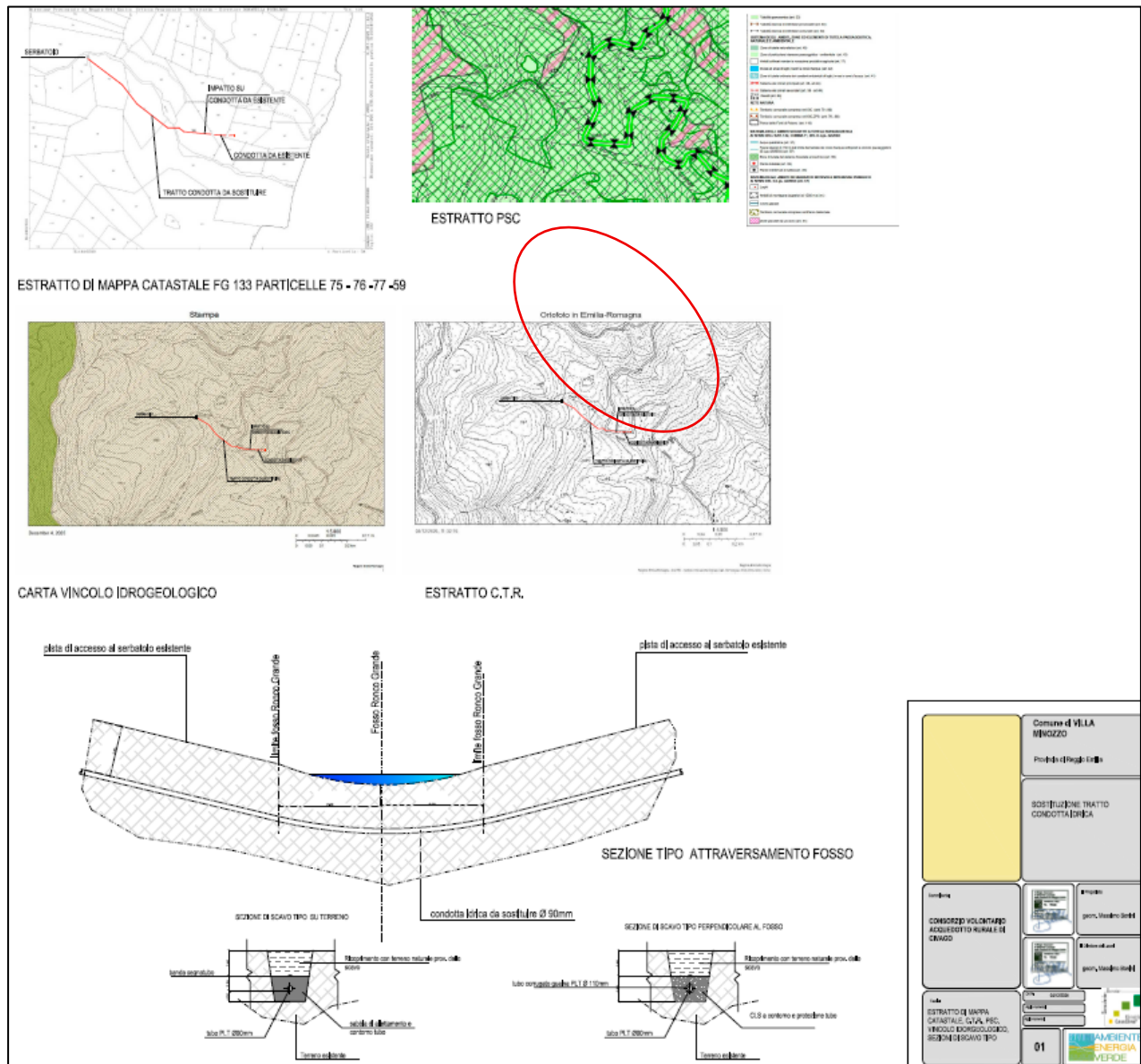
Ronco Grande dovranno essere ripristinati nelle condizioni preesistenti, con rinterro del cavo di scavo mediante il materiale di risulta proveniente dallo scavo stesso, compattato a strati; è fatto obbligo di rimuovere integralmente la vecchia condotta in acciaio e di smaltirla in discarica autorizzata;

- la condotta idrica in parallelo all'attraversamento deve essere posata a non meno di ml 10,00 dall'unghia esterna dell'argine per i corsi arginati o dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati; eventuali pozzetti di ispezione o derivazione dovranno rispettare le medesime distanze minime;
- in corrispondenza dell'attraversamento con interferenza del pubblico demanio dello Stato è necessaria idonea segnaletica che indichi il passaggio della condotta idrica interrata;
- l'attività dichiarata avverrà sotto la responsabilità della ditta richiedente, la quale avrà l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni richieste da altri Enti coinvolti, inoltre, si precisa che l'Agenzia scrivente rimane totalmente estranea da qualsiasi evento sinistro dovesse accadere durante l'intervento in particolare riferimento agli scavi che dovranno rispecchiare quanto dichiarato in relazione tenendo presente la normativa vigente del vincolo idrogeologico;
- l'area in oggetto dovrà essere libera e sgombra da qualsiasi cosa legata alla lavorazione di posa e interrimento della condotta idrica, mentre è assolutamente vietato il taglio della vegetazione esistente sulle sponde dei corsi d'acqua in oggetto;
- il presente N.O. idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Sarà cura del richiedente consultare i bollettini di Vigilanza Idrogeologica/Allerta meteo/Avviso di criticità, da parte di ARPA Emilia-Romagna, reperibili presso i siti ufficiali, attualmente disponibile al seguente <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/>.
- Il nulla osta idraulico di competenza è rilasciato salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, Enti e privati coinvolti dalla suddetta richiesta di occupazione.

Federica Pellegrini
(firmato digitalmente)

MF/SC

Scheda tecnica dell'intervento.



DICHIARAZIONE PRE-VALUTAZIONE DGR01174/2023RELATIVO AL SITO SIC-ZPS IT4030005 ABETINA REALE E ALTA VALDOLO

Il sottoscritto Geom. Massimo Bonini, nato a Villa Minozzo il 23/12/1962 residente in Villa Minozzo (RE) Corso Prampa n. 21 con studio in Villa Minozzo (RE) Piazza della Ghiacciaia n. 2, iscritto al Colegio Geometri e G.L. di Reggio emilia al n. 1532, in qualità di progettista dell'intervento di sostituzione di condotta idrica di proprietà del Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Civago, relativamente alla richiesta di integrazione ricevuta del Consorzio citato in precedenza da Arpae con pec in data 04/02/2026 pratica n. PG/2025/231976 per rilascio autorizzazione attraversamento Fosso Ronco Grande, con la presente

ASSEVERA

Che le opere in progetto sono assoggettabili a Pre-valutazione d'incidenza secondo quanto contenuto nella direttiva regionale e sotto riportato, che il consorzio intende fedelmente osservare nella esecuzione dei lavori di sostituzione della condotta idrica esistente.

4. MANUTENZIONE DI RETI TECNOLOGICHE, IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE O IMPIANTI TECNOLOGICI IN ESERCIZIO

4 A - L'intervento di manutenzione ordinaria di reti tecnologiche, di impianti di trasporto a fune o di impianti tecnologici esistenti e in esercizio è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- non siano realizzate nuove infrastrutture viarie di accesso di tipo permanente.
- non siano realizzate aree di servizio o di deposito di materiali di tipo permanente in aree naturali o seminaturali.
- si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo.
- non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.
- non vi siano modifiche del tracciato, di ubicazione o di tipologia, che interessano aree naturali o seminaturali.
- siano rimossi i manufatti o le linee esistenti non più in uso.

Casistica esemplificativa di interventi da NON SOTTOPORRE A SCREENING:

- la manutenzione ordinaria di pali, tralicci, cavi, tubi, antenne, carrelli, cabine, pompe, la verifica di apparecchiature già installate.

5. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE LUNGO LE RETI TECNOLOGICHE O ADIACENTE AGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE O AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI E IN ESERCIZIO

5 A - L'intervento di taglio, anche a raso, della vegetazione arborea, viva o morta, presente lungo le reti tecnologiche o adiacente agli impianti di trasporto a fune o agli impianti tecnologici esistenti e in esercizio è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- sia effettuato per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito dei carrelli o delle cabine, in una fascia di rispetto di 2 m per lato, nonché nella viabilità di accesso esistente.
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); tale limitazione temporale non è comprensiva delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste forestali e non si applica negli interventi ubicati in montagna (oltre 600 m slm).
- non interessi gli elettrodotti di alta e media tensione.
- non interessi gli elettrodotti di alta e media tensione.

ULTERIORI CONDIZIONI D'OBBLIGO SITO-SPECIFICHE Condizioni d'Obbligo integrative valide per i P/P/P/I/A di cui al punto 5 A

Nei siti:

IT4050004 BOSCO DELLA FRATTONA
IT4070011 VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
IT4080004 BOSCO DI SCARDAVILLA, RAVALDINO
IT4090001 ONFERNO

gestiti dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna
tutti i P/P/P//A devono rispettare anche la seguente Condizione d'Obbligo:

- l'intervento di taglio, anche a raso, della vegetazione arborea, viva o morta, presente lungo le reti tecnologiche o adiacente agli impianti di trasporto a fune o agli impianti tecnologici esistenti e in esercizio non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio anche in montagna (oltre 600 m).

Nei siti:

IT4080001 FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO
IT4080002 ACQUACHETA
IT4080003 MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE

gestiti dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
e nei siti:

IT4080001 FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO
IT4080003 MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE

gestiti dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio
tutti i P/P/P//A devono rispettare anche la seguente Condizione d'Obbligo:

- l'intervento di taglio, anche a raso, della vegetazione arborea, viva o morta, presente lungo le reti tecnologiche o adiacente agli impianti di trasporto a fune o agli impianti tecnologici esistenti e in esercizio non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio anche in montagna (oltre 600 m).

Nei siti:

IT4010008 CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO VAL D'ARDA
IT4010016 BASSO TREBBIA
IT4010018 FIUME PO DA RIO BORRACCO A BOSCO OSPIZIO
IT4020001 BOSCHI DI CARREGA
IT4020003 TORRENTE STIRONE
IT4020006 MONTE PRINZERA
IT4020015 MONTE FUSO
IT4020017 AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO
IT4020020 CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE
IT4020021 MEDIO TARO
IT4020025 PARMA MORTA
IT4020026 BOSCHI DEI GHIRARDI

gestiti dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale
tutti i P/P/P//A devono rispettare anche la seguente Condizione d'Obbligo:

- l'intervento di taglio, anche a raso, della vegetazione arborea, viva o morta presente lungo le reti tecnologiche o adiacente agli impianti di trasporto a fune o agli impianti tecnologici esistenti e in esercizio non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, anche in montagna (oltre 600 m); tale limitazione temporale non è comprensiva delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste forestali.

Nei siti:

IT4020020 CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE
IT4030001 MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO
IT4030002 MONTE VENTASSO
IT4030003 MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO
IT4030004 VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA
IT4030005 ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO
IT4030006 MONTE PRADO
IT4030008 PIETRA DI BISMANTOVA
IT4030009 GESSI TRIASSICI

gestiti dal Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano

tutti i P/P/P//A devono rispettare anche la seguente Condizione d'Obbligo:

- l'intervento di taglio, anche a raso, della vegetazione arborea, viva o morta presente lungo le reti tecnologiche o adiacente agli impianti di trasporto a fune o agli impianti tecnologici esistenti e in esercizio non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, anche in montagna (oltre 600 m); tale limitazione temporale non è comprensiva delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste forestali.

Villa Minozzo li 05/02/2025

Il Tecnico



La Responsabile
Area Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.